

CIRCOLARE del 13 giugno 1980, n. 172 (Prot. 4635/72-1).

D.M. 2 aprile 1980 — Istruzioni applicative art. 5 legge 3 marzo 1971, n. 153 (1).

DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI

*Ai Provveditori agli studi — Loro Sedi.*

e per conoscenza:

*Al Ministero affari esteri — D.G.E.A.S. — Uff. V  
— D.G.C.C.S.T. — Uff. VI — Roma;*

*Alla Presidenza del Consiglio — Comitato interministeriale per l'emigrazione — Roma.*

Si comunica, per opportuna conoscenza e norma che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1980 è stato pubblicato il D.M. 2 aprile 1980 riguardante la modifica degli artt. 3 - 6 - 7 del D.M. 1° febbraio 1975. Con detto D.M. 2 aprile 1980 viene introdotto, rispetto a quanto in precedenza stabilito, un diverso criterio di distinzione dei titoli di studio stranieri basato non più sulla durata della scolarità ma esclusivamente sui contenuti culturali accertabili attraverso: l'esame dei programmi del corso di studi straniero, la valutazione di attività lavorative connesse al titolo di studio per il quale si chiede l'equipollenza ed eventualmente le prove integrative di cui all'art. 8, 3° comma e all'art. 9 D.M. 1° febbraio 1975.

Premesso che l'art. 5 legge 3 marzo 1971, n. 153, è legge speciale e di favore il cui fine è quello di agevolare il reinserimento in Italia dei lavoratori emigrati e loro congiunti, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di considerare con particolare riguardo il problema del riconoscimento di titoli di studio stranieri in possesso della suddetta categoria e, quindi, della necessaria documentazione normativa (legge 153/1971, decreti, circolari e programmi di studio).

Respingere una domanda di equipollenza, senza prima aver esperito tutti i possibili tentativi, può significare frustrare le legittime aspirazioni di un probabile reinserimento in Patria di nostri concittadini già sfavoriti in passato.

(1) Per l'estensione delle presenti disposizioni ai cittadini italiani di cui all'art. 1 legge 8 aprile 1985, n. 112, vedi circolare n. 158 del 9 giugno 1985, pag. 385.

D'altra parte, l'esigenza di realizzare detto fine deve comunque garantire l'altrettanto legittima esigenza di assicurare la salvaguardia dei necessari livelli culturali.

Pertanto, considerati i quesiti formulati e l'esperienza maturata durante i cinque anni di applicazione del D.M. 1° febbraio 1975 al fine di uniformare, per quanto possibile, le decisioni prese dalle SS.LL. in materia di equipollenza di titoli di studio stranieri, si ritiene utile fornire chiarimenti riguardo ai seguenti punti:

- 1) soggetto che chiede l'equipollenza;
- 2) oggetto della dichiarazione - titolo di studio;
- 3) documentazione probatoria;
- 4) valutazione dei contributi culturali e professionali;
- 5) eventuali prove integrative;
- 6) punteggio da attribuire;
- 7) dichiarazione di equipollenza.

Naturalmente i chiarimenti che verranno dati per le dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio dell'istruzione secondaria di 2° grado o dell'istruzione professionale, in quanto riferentisi a comuni problemi, sono validi anche per i titoli di cui al 1° comma art. 5 legge 153 citata e di ciò sarà fatta esplicita menzione con il richiamo, ogni volta, del D.I. 20 febbraio 1973 e D.M. 20 giugno 1973 o del citato 1° comma art. 5.

1. *Soggetto che chiede l'equipollenza — D.M. 1° febbraio 1975; D.I. 20 febbraio 1973, D.M. 20 giugno 1973.*

Può chiedere l'equipollenza chi è in possesso della cittadinanza italiana e dello status di lavoratore italiano emigrato o suo congiunto.

La condizione di lavoratore italiano all'estero è necessaria ma non sufficiente ai fini della dichiarazione di equipollenza in quanto occorre anche la qualifica di emigrato.

L'accertamento e la dichiarazione del possesso di detta qualifica, come anche dello status di congiunto di lavoratore italiano emigrato spetta all'Ufficio consolare italiano competente per territorio (vedi punto 3.4).

Le SS.II. sono tenute a basarsi esclusivamente su quanto dichiarato da detto Ufficio.

1.1. Beneficiano di quanto previsto dall'art. 5 legge 153/1971 anche tutti coloro che, d'origine straniera e già in possesso di un titolo di studio straniero, conseguito all'estero, sono divenuti congiunti di lavoratore italiano emigrato durante il periodo di permanenza all'estero ovvero prima che detto lavoratore emigrasse. L'unica e legittima distinzione che va fatta, ai sensi della legge in esame, è tra chi cittadino italiano possiede lo status di lavoratore italiano emigrato o suo congiunto e chi non lo possiede, e per ciò, è competente l'Ufficio indicato al punto 1., che deve rilasciare apposita attestazione, vedi ultimo comma art. 5 citato.

## 2. Oggetto della dichiarazione - Titolo di studio.

### 2.1. D.I. 20 febbraio 1973, D.M. 20 giugno 1973.

I titoli di studio stranieri che possono essere dichiarati equipollenti alla licenza di scuola elementare e media sono, oltre ai titoli di cui alla tabella annessa al D.I. 20 febbraio 1973, quelli non compresi in detta tabella ma corrispondenti per la durata del corso alla licenza elementare o media — art. 2, 1° comma D.I. 20 febbraio 1973, e quelli di livello superiore di cui al 2° comma art. 2 citato.

### 2.2. D.M. 1° febbraio 1975.

Possono essere dichiarati equipollenti tutti i titoli di studio stranieri, corrispondenti a quelli dell'istruzione secondaria di 2° grado o dell'istruzione professionale purchè finali. Peraltro in alcuni paesi l'area dell'istruzione secondaria di 2° grado non è ben delimitata come in Italia e, quindi, non confrontabile con certezza con quella dell'istruzione secondaria di 2° grado italiana. Pertanto, criterio atto a distinguere tra i titoli di studio che possono essere dichiarati equipollenti e quelli che non lo possono, è quello secondo il quale tra i primi sono da comprendersi i titoli non corrispondenti ad un diploma di laurea, vedi ad esempio il Bachelor Degree - U.S.A., tra i secondi i titoli che possono essere dichiarati equipollenti ad un diploma di laurea italiano, quale ad esempio il Master's - U.S.A.

Si rammenta, infine, che non è possibile rilasciare per un medesimo titolo di studio straniero più di una dichiarazione di equipollenza (art. 2, ultimo comma D.M. 2 aprile 1980).

## 3. Documentazione probatoria.

### 3.1. D.M. 1° febbraio 1975; D.I. 20 febbraio 1973, D.M. 20 giugno 1973.

I documenti, compreso il titolo di studio straniero, devono essere in originale o in copia autentica (art. 14 legge 4 gennaio 1968 n. 15) e, se in lingua straniera, devono essere sempre accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17, comma 2° e 3° legge 15/1968 citata).

### 3.2. D.M. 1° febbraio 1975 - art. 3 lettera a) Legalizzazione firma Capo di Istituto.

Difficoltà nella fase istruttoria possono sorgere qualora (ed è il caso, ad esempio, di alcuni Stati degli U.S.A.) l'ordinamento giuridico straniero non prescriva espressamente l'apposizione della firma autografa del responsabile scolastico e/o la relativa legalizzazione, con conseguente impossibilità per le nostre autorità diplomatiche o consolari di legalizzare a loro volta detta firma. Considerato che le menzionate autorità italiane devono comunque accertare l'autenticità e la provenienza del titolo, quando rilasciano la dichiarazione di cui alla lettera b) art. 3 D.M. 1° febbraio 1975, si ritiene che la mancata legalizzazione della firma del capo di istituto non possa e non debba essere causa di impedimento al rilascio della dichiarazione di equipollenza con grave e sostanziale pregiudizio per l'interessato. Ovviamente l'impossibilità di legalizzare la firma in questione deve essere dichiarata esplicitamente da dette autorità diplomatiche o consolari (1).

### 3.3. Art. 5 - 1° comma legge 153/1971, D.M. 1° febbraio 1975 art. 3 lettera c).

La condizione di cittadino italiano è riferita esclusivamente al richiedente l'equipollenza.

### 3.4. Art. 5 ultimo comma legge 153/1971.

Il possesso dello status di lavoratore italiano o suo congiunto emigrato, può essere attestato solo dall'Ufficio consolare italiano competente per territorio.

(1) Per connessione di materia, vedi la C.M. n. 14 del 14 gennaio 1981, pag. 351 e nota ivi.

## 3.5. Art. 3 lettera h) D.M. 1° febbraio 1975.

La documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana deve essere valutata in relazione al titolo di studio per il quale si chiede l'equipollenza (v. punto 4.3.1.).

## 3.6. D.M. 1° febbraio 1975; D.I. 20 febbraio 1973, D.M. 20 giugno 1973.

Le SS.LL. sono vivamente pregate di non chiedere al Ministero degli Affari Esteri conferma di quanto già dichiarato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane.

## 4. Valutazione dei contenuti culturali e professionali.

Come può ben comprendersi non è assolutamente possibile indicare criteri precisi, o addirittura dettare regole, a cui attenersi nel valutare i titoli esteri da dichiarare equipollenti a corrispondenti titoli italiani. Sarebbe come stabilire, a priori, quale candidato e con quali specifici parametri di valutazione possa o meno considerarsi maturo agli esami di Stato.

La casistica in materia di equipollenza, complicata tra l'altro dall'onere della considerazione di elementi non direttamente connessi ai titoli di studio esteri (vedi n. 4.2 e 3.5) è tale e tanta che questo Ufficio non può che limitarsi a tracciare le linee generali entro le quali le SS.LL., caso per caso, con l'eventuale ausilio delle autorità e degli Uffici di cui all'ultimo comma art. 7 e al 3° comma art. 9 D.M. 1° febbraio 1975, potranno esercitare il potere discrezionale loro affidato in materia dal legislatore.

## 4.1. D.M. 2 aprile 1980.

Con l'emanazione del D.M. 2 aprile 1980 il criterio base di distinzione tra titoli di studio esteri non è più quello della durata del corso di studi (vedi ex art. 6 D.M. 1° febbraio 1975) ma soltanto quello della corrispondenza tra titoli stranieri e italiani dell'istruzione secondaria di 2° grado o dell'istruzione professionale. Detta corrispondenza è, evidentemente, da riferirsi ai contenuti culturali e professionali insiti nei titoli ed è accertabile mediante l'esame e la valutazione dei programmi e dei contenuti dei corsi di studio dei titoli esteri e di ogni altro utile elemento di conoscenza fornito dagli interessati e dall'autorità diplomatica o con-

solare italiana (art. 3 lettere b), f), g), h), D.M. 1° febbraio 1975). Come è noto, particolari e delicati problemi comporta l'accertamento "..... specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti" della "sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra ..... " (art. 3 D.M. 2 aprile 1980). Difatti, le differenze, talvolta notevoli fra gli ordinamenti scolastici stranieri, integrati in una diversa organizzazione sociale e del lavoro dei vari paesi, e quello italiano, comportano la necessità da parte delle SS.LL., di non confrontare mai meccanicamente e punto per punto i programmi dei rispettivi titoli di studio stranieri ed italiani, cosa che renderebbe praticamente impossibile il rilascio della dichiarazione di equipollenza. Non possono essere le singole parti del programma delle varie materie a determinare il rilascio della dichiarazione di equipollenza ma è dal giudizio globale sul programma e sul valore formativo dei contenuti che le SS.LL. devono far derivare la decisione circa l'equipollenza con un determinato titolo di studio italiano, con o senza prove integrative. Sono da considerarsi materie caratterizzanti solo quelle materie o gruppi di materie che possono dedursi dai "Programmi e modalità di svolgimento delle prove" di cui alla tabella allegata al D.M. 1° febbraio 1975;

ad esempio: per la maturità scientifica: scienze naturali, chimica, fisica, matematica;  
per la maturità tecnica femminile-indirizzo dirigenti di comunità: psicologia, pedagogia, sociologia, igiene e puericultura.

## 4.2. D.M. 1° febbraio 1975 art. 3 lettera f) e g), D.M. 2 aprile 1980, art. 3.

Come già accennato (punto n. 4.1.) deve essere considerato ai fini dell'accertamento della sostanziale corrispondenza non solo quanto si riferisce direttamente al titolo di studio straniero e cioè: programmi e contenuti, effetti per la prosecuzione degli studi all'estero e in Italia (per es. iscrizione all'Università), durata del corso di studi (ora non più requisito essenziale ma elemento secondario di valutazione), effetti per l'assunzione a posti di lavoro o di impiego; ma anche le "eventuali esperienze di lavoro....." "maturate in connessione con il titolo....." (art. 3 lettera f) D.M. 1° febbraio 1975), "..... tenuto conto dei necessari livelli formativi, anche alla luce di attività pratiche....." (art. 3 D.M. 2 aprile 1980), e titoli od attestati che provino la fre-

quenza con profitto a corsi di studio o professionali attinenti con il titolo italiano con il quale si richiede l'equipollenza e che possono, quindi, integrare i programmi e le materie del titolo estero (art. 3 lettera f) D.M. 1° febbraio 1975).

#### 4.3. Conoscenza della lingua italiana.

##### 4.3.1. Licenza elementare e media, 1° e 2° comma art. 5 legge 153/1971.

La conoscenza della lingua italiana s'intende dimostrata anche quando il candidato, o prima o dopo il conseguimento del certificato scolastico straniero corrispondente alla licenza elementare e media italiana, abbia frequentato una scuola italiana all'estero o in Italia (punto 5).

##### 4.3.2. D.M. 1° febbraio 1975.

Come risulta dalla lettura dei "programmi e modalità di svolgimento delle prove" di cui alla tabella annessa al D.M. 1° febbraio 1975 la conoscenza della lingua italiana deve essere "adeguata" allo specifico titolo di studio italiano con il quale si richiede la equipollenza e, ovviamente, deve essere comprovata dalla documentazione prevista dall'art. 3 lettera h) D.M. 1° febbraio 1975 (punto 3.5.).

#### 5. Eventuali prove integrative.

Le prove integrative non costituiscono mai conditio sine qua non per la dichiarazione di equipollenza, ma sono solamente lo strumento finale che il legislatore ha previsto al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e/o di verificare il necessario livello culturale e tecnico professionale dei candidati.

##### 5.1. 1° e 2° comma art. 5 legge 153/1971.

La prova di italiano prevista nel 1° comma art. 5 dovrà essere effettuata, secondo il programma e le modalità indicate nel D.M. 20 giugno 1973 solo e quando l'interessato non dimostri con gli attestati di cui al paragrafo seguente di conoscere la lingua italiana. Il candidato che abbia studiato la lingua italiana presso scuole italiane (vedi punto 4. 3. 1.) è, ovviamente, esentato

dalla relativa prova integrativa al pari di coloro che abbiano frequentato "con profitto delle classi o corsi di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate" art. 5, - 2° comma - legge 153/1971.

##### 5.2. Art. 5, 4° comma legge 153/1971, art. 8, 3° comma e art. 9 D.M. 1° febbraio 1975.

Le prove integrative (o la prova integrativa) che le SS.LL. riterranno necessarie, dopo aver valutato la documentazione di cui all'art. 3 D.M. 1° febbraio 1975 e all'art. 1 D.M. 2 aprile 1980, andranno effettuate secondo le modalità fissate nella tabella annessa al D.M. 1° febbraio 1975 nella quale sono indicate le materie o gruppi di materie ritenute dal legislatore caratterizzanti (punto 4. 1.) il corso di studi del titolo del quale si chiede l'equipollenza. Dette prove non dovranno essere un duplicato dell'esame di maturità o di qualifica, in contrasto con lo spirito equalitario perseguito dal legislatore e con l'intento del legislatore, che è di favorire gli emigrati e loro congiunti nel riconoscimento delle loro legittime aspettative, ma dovranno accertare in particolare la effettiva consistenza della preparazione del candidato per la parte del programma del titolo di studio italiano richiesto, ritenuta essenziale, non svolta nel corso degli studi all'estero. Il periodo minimo di un mese previsto dall'art. 10, 2° comma D.M. 1° febbraio 1975 è stabilito nell'interesse esclusivo dell'aspirante e, pertanto, quest'ultimo, se crede, può chiedere di sostenere la prova anche prima del predetto periodo minimo.

5.2.1. In caso venga richiesta l'equipollenza con un titolo il cui corso di studi non sia presente tra le scuole amministrate le SS.LL. sono autorizzate a rivolgersi, sia per la consulenza (ultimo comma art. 7 D.M. 1° febbraio 1975) che per le prove integrative a presidi e professori di scuole o istituti della provincia più vicina ove sia svolto il corso di studi predetto.

5.2.2. La documentazione di cui alla lettera f) art. 3 D.M. 1° febbraio 1975 e più in particolare i programmi di cui all'art. 1 D.M. 2 aprile 1980, è richiesta al fine di accertare la "... sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti ..." ed è interesse dell'aspirante produrla.

La mancata presentazione di detta documentazione, da parte dell'interessato, non può risolversi automaticamente nel rigetto della domanda di equipollenza, in quanto le SS.LL. possono, ugualmente, attraverso la prova integrativa di cultura o di tecnica, accertare il possesso del necessario livello culturale. In questo caso detta prova verterà sull'intero programma delle materie caratterizzanti.

#### 6. D.M. 20 luglio 1978 - Punteggio da attribuire.

Dalla documentazione presentata dall'interessato dovrà sempre risultare il sistema di votazione seguito presso le scuole straniere ove è stato conseguito il titolo di studio ed in particolare, la scala dei voti o giudizi.

L'applicazione del D.M. 20 luglio 1978 comporta almeno tre ordini di problemi riguardo al:

- a) modo mediante il quale si conseguono titoli di studio all'estero - con o senza esami finali;
- b) rapporto tra il sistema di votazione in Italia e quello all'estero - in 60.mi o altro parametro;
- c) caso in cui l'interessato sostenga prove integrative.

#### 6. 1. a - 1) Titolo di studio conseguito con un esame finale come in Italia.

La votazione (o il giudizio) da considerare sarà quello ottenuto all'esame finale;

#### a - 2) Titolo di studio conseguito senza esame finale.

La votazione (o il giudizio) da considerare sarà quello indicato dalla scuola straniera come votazione finale o, quando non c'è alcuna indicazione, quella risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nella pagella finale dell'ultimo anno, o, se risulta da apposita dichiarazione dell'autorità scolastica straniera che il titolo è stato conseguito con una votazione che comprende anche i voti delle pagelle finali degli anni scolastici precedenti all'ultimo, la media aritmetica sarà calcolata considerando i voti risultanti nelle pagelle finali degli anni scolastici dell'intero ciclo al quale si riferisce il titolo. Ovviamente soluzioni differenti e specifiche potranno essere adottate qualora vengano esaminati titoli i cui sistemi di votazione siano diversi da quelli sopra descritti.

6. 2. b - 1) Caso in cui vi sia tra il voto minimo e quello massimo la stessa percentuale di aumento che intercorre in Italia rispetto al minimo e cioè:

60 voto massimo — 36 voto minimo = 24 pari al 66,66 % del voto minimo,  $36 + 24 = 60$  (ovvero il 40% del voto massimo,  $60 - 24 = 36$ ), sono valide le soluzioni prospettate nella circ. 280 del 14 novembre 1980;

b) - 2) Caso in cui la differenza tra il voto minimo e quello massimo sia, in percentuale, diversa da quella che intercorre in Italia, cioè più o meno del 66,66% del voto minimo (ovvero più o meno del 40% del voto massimo) in questo caso la proporzione andrà impostata come nel seguente esempio:

440 voto massimo, 220 voto minimo, 250 voto conseguito.

$440 - 220 = 220$  pari al 50% del voto minimo o del voto massimo  
 $250 - 220 = 30$  differenza tra il voto conseguito dal candidato e il voto minimo attribuibile

$30 : 220 = x : 24$  la differenza tra il voto conseguito e il voto minimo sta alla differenza tra il voto massimo e quello minimo come  $x$  sta alla differenza tra il voto massimo e quello minimo conseguibile in Italia.

$$x = \frac{30 \cdot 24}{220} = 3,2$$

il voto da attribuire al candidato è di  $36 + 3,2 = 39,2$  arrotondato a 39

Medesimo risultato — 39 — si ottiene partendo dal voto massimo attribuibile.

$440 - 250 = 190$  differenza tra il voto massimo e quello conseguito dal candidato

$$190 : 220 = x : 24$$

$$x = \frac{190 \cdot 24}{220} = 20,7$$

il voto da attribuire è di  $60 - 20,7 = 39,3$  arrotondato a 39.



6.3. c) - Caso in cui l'interessato abbia sostenuto prove integrative.

Si ribadisce quanto in proposito precisato con la circ. 280 citata, le SS.LL. "... confermeranno il voto o giudizio riportato sul titolo di studio straniero rapportandolo, come già detto, in sessantesimi.

Difatti, considerata la parzialità delle prove integrative, sia riguardo alle materie — non tutte sono oggetto di prova ma solo quelle caratterizzanti —, sia riguardo il programma sul quale i candidati sono chiamati a dar prova della loro preparazione — parte e non l'intero programma delle materie caratterizzanti —, risulta evidente la concreta impossibilità di calcolare la media aritmetica o la media ponderata tra il voto (o il giudizio) rapportandolo in 60.mi, conseguito all'estero e il risultato, espresso in voto, delle prove integrative; il confronto è chiaramente tra i termini non omogenei.

Sarà fatta eccezione nel caso descritto al punto 5.2.2.; in questa ipotesi il voto da attribuire sarà dato dalla media aritmetica del voto conseguito all'estero (in 60.mi) e quello attribuito dalla commissione esaminatrice per le prove integrative.

#### 7. Dichiarazione di equipollenza.

Le SS.LL. completata la fase istruttoria, consistente: 1) nella verifica dell'esistenza dei prescritti requisiti formali — condizione di lavoratore italiano o suo congiunto emigrato, possesso della cittadinanza italiana, possesso di un titolo finale di studio della istruzione secondaria di 2° grado o dell'istruzione professionale; 2) nell'accertare la sussistenza del necessario livello culturale e/o professionale, potranno prendere una delle seguenti decisioni:

a) dichiarazione automatica di equipollenza (art. 3 D.M. 2 aprile 1980);

b) dichiarazione condizionata al superamento di una o due prove integrative (art. 8 3° comma e art. 9 D.M. 1° febbraio 1975);

c) dichiarazione di equipollenza per altro titolo affine, quando manchi la possibilità di riconoscimento per il titolo richiesto (art. 3, 1° comma D.M. 1° febbraio 1975);

d) dichiarazione conseguente a indicazioni fornite dal Ministero della pubblica istruzione (Dir. Gen. Scambi Culturali Div. III), sentito, ove occorra, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, quando le SS.LL. non si ritengano in grado di decidere autonomamente vedi punto 7.2. (art. 9, 3° comma D.M. 1° febbraio 1975);

#### 7.1. Art. 13 D.M. 1° febbraio 1975.

Tenuto conto delle modifiche intervenute a seguito dell'emanazione dei Decreti Ministeriali 20 luglio 1978 e 2 aprile 1980, l'allegato B di cui al D.M. 1° febbraio 1975 è sostituito dall'unito modello B bis.

Detta dichiarazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio in « duplice » copia.

7.2. Si raccomanda, nel sottoporre a quest'Ufficio i casi più controversi e per i quali sembra non si abbiano sufficienti elementi di decisione, di specificare, sempre, i dubbi che si vuole siano chiariti evitando di trasmettere documenti che non siano strettamente necessari alla soluzione dei quesiti.

Si prega, altresì, di evitare l'invio di documenti in originale.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare assicurando l'adempimento delle istruzioni in essa contenute.

p. Il Ministro: ARMATO